SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 maggio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 2024.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Baglivo Donata. (24A02488). . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 15 febbraio 2024.

Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Bactrocera dorsalis* e *Bactrocera zonata*. (24A02398). . . . . *Pag.* 1

DECRETO 9 maggio 2024.

Ulteriore integrazione del decreto 24 gennaio 2024, concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*), nel territorio della Regione Campania. (24A02492) . . . . *Pag.* 3

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 22 dicembre 2023.

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso. (24A02437). . . . . *Pag.* 4

DECRETO 12 aprile 2024.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cogoleto-Stoppani». (24A02440). . . . . *Pag.* 9

DECRETO 7 maggio 2024.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Brindisi». (24A02439). . *Pag.* 11

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 maggio 2024.

Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. (24A02438) . . . . *Pag.* 12

DECRETO 14 maggio 2024.

Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali Green 4,05%, con godimento 30 aprile 2024 e scadenza 30 ottobre 2037, tramite consorzio di collocamento. (24A02489) . . . . . *Pag.* 37

Ministero della salute

DECRETO 10 maggio 2024.

Proroga al 31 agosto 2026 della scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria 8 e aventi come principio attivo le sostanze «Tetraborato di disodio» e «Acido borico». (24A02490) . . . . *Pag.* 40

DECRETO 10 maggio 2024.

Proroga al 31 dicembre 2025 della scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria 14 e aventi come principio attivo la sostanza «Colecalciferolo». (24A02491). . . . . *Pag.* 41

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DELIBERA 7 maggio 2024.

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2023. (Delibera n. 2/2024)**.** (24A02380) . . . . *Pag.* 42

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 29 marzo 2024.

Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici. Integrazione dell'articolo 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2022 come modificato dall'articolo 12 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020. (Ordinanza n. 172)**.** (24A02493). . . . . *Pag.* 46

ORDINANZA 9 aprile 2024.

Nuove disposizioni in materia di termini di esecuzione lavori, proroghe, sospensioni e SAL nell'ambito della ricostruzione privata. Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 174)**.** (24A02494) . . . *Pag.* 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desmopressina, «Desmopressina DOC». (24A02399) . . . . *Pag.* 51

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di irinotecan cloridrato triidrato, «Irinotecan Glenmark». (24A02400) . . . . *Pag.* 53

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Dr. Reddy's». (24A02499) . . . . *Pag.* 54

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (24A02460) . . . . *Pag.* 55

Rilascio di *exequatur* (24A02461) . . . . *Pag.* 55

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifica all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109/2020 (24A02495) . . . . *Pag.* 55

Modifiche agli articoli 1, 3 e 4, nonché agli allegati A e B dell'ordinanza n. 137/2023 (24A02496) *Pag.* 55

Modifica all'allegato 2 dell'ordinanza n. 66/PNC del 23 novembre 2023 (24A02497). . . . . *Pag.* 55

Modifica degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 49/PNC del 29 aprile 2023 (24A02498). . . . . *Pag.* 55

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 2024.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore della sig.ra Baglivo Donata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 aprile 2022, con il quale è stata nominata la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 5 ottobre 2023;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore della sig.ra Baglivo Donata;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2024;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 alla sig.ra Baglivo Donata, nata a Tricase il 18 maggio 1946.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1274

24A02488

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 febbraio 2024.

Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Bactrocera dorsalis* e *Bactrocera zonata*.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, in grado di entrare e insediarsi nel proprio territorio nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», ed in particolare l'art. 4 inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto l'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone, tra le altre cose, che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza;

Visto in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il Piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la nota del 7 dicembre 2022, n. 629706, con la quale il gruppo di lavoro tecnico-scientifico *Bactrocera dorsalis* è stato incaricato dal Comitato fitosanitario nazionale di approfondire gli aspetti tecnico-scientifici legati alla gestione dell'organismo nocivo e predisporre il Piano di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Considerata la necessità di adottare il Piano di emergenza per gli organismi nocivi prioritari *Bactrocera dorsalis* e *Bactrocera zonata* in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Tenuto conto che i due organismi nocivi prioritari *Bactrocera dorsalis* e *Bactrocera zonata* hanno una biologia e una gamma di specie ospiti simili, e come tali possono essere oggetto di un unico Piano di emergenza;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per gli organismi nocivi prioritari *Bactrocera dorsalis* e *Bactrocera zonata*, espresso nella riunione del 5-6 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per gli organismi nocivi prioritari *Bactrocera dorsalis* e *Bactrocera zonata*, parte integrante del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente decreto ministeriale sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste e nel sito web Protezione delle piante.

Roma, 15 febbraio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 332

AVVERTENZA:

L'allegato al presente decreto ministeriale del 15 febbraio 2024, n. 0075106 recante «Adozione del Piano di emergenza nazionale per Bactrocera dorsalis *e* Bactrocera zonata*» è consultabile sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale al seguente indirizzo: https://www.protezionedellepiante.it/*

24A02398

DECRETO 9 maggio 2024.

Ulteriore integrazione del decreto 24 gennaio 2024, concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*), nel territorio della Regione Campania.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visti, in particolare, l'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472, concernente le «Condizioni per l'esenzione», e l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e in particolare l'art. 11 recante «Misure urgenti per le produzioni viticole», ai sensi del quale sono state previste risorse pari ad euro 7.000.000,00 a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*) e che non beneficiavano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 690595, che disciplina la gestione dei fondi destinati all'emergenza di cui al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con il quale sono state approvate alcune disposizioni applicative della misura, tra cui l'individuazione di Agea quale organismo preposto al ricevimento, all'istruttoria delle domande presentate ed alla predisposizione dell'elenco dei beneficiari per regione, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale SIAN;

Visto il decreto di declaratoria n. 36059 del 24 gennaio 2024, con il quale è stato dichiarato il riconoscimento dell'eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nel territorio della Regione Campania nel periodo dal 1° maggio 2023 al 3 giugno 2023, a carico delle produzioni di uva;

Visto il decreto di declaratoria n. 125114 del 14 marzo 2024, con il quale è stato esteso a ulteriori territori il riconoscimento dell'eccezionalità degli attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*), a seguito della deliberazione della giunta regionale n. 85 del 22 febbraio 2024;

Vista la deliberazione n. 185 del 17 aprile 2024, con la quale la Regione Campania chiede di integrare i territori per i quali è riconosciuta l'eccezionalità delle infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*);

Ritenuto di accogliere la proposta di integrazione della Regione Campania degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni di uva;

Decreta:

Art. 1.

Estensione a ulteriori territori del riconoscimento dell'eccezionalità degli attacchi di peronospora (Plasmopara viticola)

La dichiarazione di eccezionalità di cui al decreto n. 36059 del 24 gennaio 2024, citato nelle premesse e già integrato con il decreto n. 125114 del 14 marzo 2024, è estesa ai comuni delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni di uva, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

Avellino: infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) dal 1° maggio 2023 al 3 giugno 2023; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio del Comune di Villamaina;

Benevento: infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) dal 1° maggio 2023 al 3 giugno 2023; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio del Comune di Puglianello;

Caserta: infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) dal 1° maggio 2023 al 3 giugno 2023; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei comuni di: Raviscanina, Ruviano;

Salerno: infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) dal 1° maggio 2023 al 3 giugno 2023; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere: *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio del Comune di Castelcivita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

24A02492

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 22 dicembre 2023.

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2023, n. 53, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2023;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

Vista la direttiva UE 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2021 relativa agli orientamenti sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 196 del 2021, che prevede che, al fine di produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato al medesimo decreto, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo, anche per il perseguimento delle finalità di sostenere e incentivare le imprese produttrici di tali prodotti in plastica monouso, ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'art. 4, comma 8, del suddetto decreto legislativo n. 196 del 2021, che stabilisce che per le finalità di sostegno e incentivazione delle imprese di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto «è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di assegnazione delle predette somme»;

Visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione) e, in particolare, l'art. 2 («*de minimis*») che abilita la Commissione a stabilire, mediante regolamento, che taluni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono, pertanto, dispensati dalla procedura di notifica prevista dall'art. 108, paragrafo 3, del Trattato, purché gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un arco di tempo determinato non superino un importo prestabilito;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-*bis*, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito. con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'art. 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative al Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in caso di fatture relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive;

Ritenuta la necessità di demandare a un ente strumentale dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;

Vista la convenzione del 25 marzo 2021 sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto, finalità e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto disciplina le modalità di assegnazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, definendo i criteri e le procedure volte all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.

2. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate le risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7093/PG 02 «Sostegno e incentivi alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso per la riconversione

dell'attività produttiva verso prodotti riutilizzabili o alternativi» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari a 30 milioni di euro, di cui 10 milioni in conto residui lettera F 2022 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Con decreto della direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell'attuazione della misura di cui al comma 1, per l'avvio dell'unica procedura di assegnazione dell'intera dotazione finanziaria di cui al comma 2, sono definiti i termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano, nei successivi articoli, le seguenti definizioni:

a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

b) «Ministero»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

c) «soggetto attuatore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

d) «soggetto proponente»: l'impresa produttrice di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, che intende richiedere l'agevolazione;

e) «procedura informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione, disponibile presso l'apposita sezione dedicata presente sul sito internet del Ministero;

f) «regolamento "*de minimis*"»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero i successivi regolamenti non settoriali adottati nella stessa materia ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015.

g) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «*de minimis*» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

b) risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese strettamente funzionali agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6, e relative a:

a) servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo;

b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo;

2. Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a:

a) imposte e tasse, inclusa l'IVA e oneri previdenziali e assistenziali;

b) ordinario funzionamento dell'impresa, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

c) servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.

d) acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.

3. Le spese di cui al comma 1, lettera *b)*, sono ammissibili all'agevolazione anche per l'acquisto dei beni usati, a condizione che l'acquisto avvenga presso rivenditori autorizzati in grado di rilasciare le necessarie garanzie di funzionalità e sicurezza. I medesimi rivenditori devono certificare all'acquirente che i beni usati non sono stati oggetto di agevolazioni pubbliche.

4. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute alle normali condizioni di mercato.

Art. 5.

Determinazione e misura dell'agevolazione

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento «*de minimis*» in forma di contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure:

a) per le spese di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del quaranta per cento del loro ammontare:

b) per le spese di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del ottanta per cento del loro ammontare.

2. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto proponente. Tutte le istanze ammissibili all'agevolazione concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della loro presentazione.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono alternative e non cumulabili, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.

Art. 6.

Modalità di accesso alle agevolazioni

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), secondo le modalità indicate nel presente articolo. I termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa, come definiti nel decreto di cui all'art. 1, comma 3, sono pubblicati nella sezione news del suddetto sito.

2. Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal presente decreto. La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione.

3. Il soggetto proponente, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

a) domanda di accesso alle agevolazioni;

b) descrizione dell'intervento finalizzato alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, con indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

c) esclusivamente per le domande di agevolazione superiori a 150.000,00 euro, dichiarazioni dei dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

4. Il soggetto proponente, pena l'inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3 dell'art. 1.

5. Non sono comunque ammissibili le domande di accesso alle agevolazioni relative ad interventi avviati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

6. Le domande di accesso alle agevolazioni si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione da parte della procedura informatica.

Art. 7.

Soggetto attuatore

1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021.

Art. 8.

Procedura di concessione delle agevolazioni

1. La gestione dell'istruttoria finalizzata alla concessione delle agevolazioni è svolta dal Ministero, che si avvale del soggetto attuatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.

2. Il Ministero provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) adempimenti previsti dalla normativa antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

b) adozione del decreto della Direzione generale competente di approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione con indicazione dell'importo agevolabile nonché delle modalità di rendicontazione delle spese oggetto dell'agevolazione e di erogazione dell'importo concesso, inclusa la documentazione da presentare a corredo dell'istanza di erogazione;

c) comunicazione per la integrazione documentale ai soggetti proponenti per la finalizzazione dell'istruttoria;

d) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente.

3. Il soggetto attuatore provvede allo svolgimento delle seguenti attività:

a) ricezione delle domande di agevolazione, attraverso la procedura informatica;

b) accertamento della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente, nonché dell'ammissibilità dell'intervento e delle spese previste ai sensi degli articoli 4 e 5, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotte dallo stesso soggetto proponente;

c) definizione dell'elenco delle domande che necessitano di integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria;

d) definizione dell'elenco delle domande ammesse e determinazione dell'agevolazione concedibile, entro i limiti previsti dall'art. 5;

e) definizione dell'elenco delle domande per le quali le verifiche si sono concluse negativamente;

f) verifica della documentazione presentata dai soggetti beneficiari con l'istanza di erogazione e, in particolare, se il sostenimento della spesa rendicontata è avvenuto in data successiva alla domanda di accesso all'agevolazione e la corrispondenza tra la spesa rendicontata e quella dichiarata in sede di presentazione della domanda.

4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2, lettera *b)*, il Ministero verifica, tramite il registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto proponente, del massimale previsto dal regolamento «*de minimis*» e procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel suddetto registro. L'importo dell'agevolazione concessa ai sensi del comma 3, lettera *d)*, è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto dal regolamento «*de minimis*».

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, il Ministero, in coerenza con le disposizioni dell'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, verifica se il soggetto proponente rientra nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita «visura Deggendorf» rilasciata dal registro nazionale degli aiuti.

6. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente decreto sono effettuate dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC).

Art. 9.

Erogazione dell'agevolazione

1. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari trasmettono al Ministero, con le modalità indicate nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b)*, apposita istanza di erogazione corredata dalla documentazione contabile finalizzata alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del citato provvedimento.

2. Il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, procede alla valutazione delle istanze di cui al comma 1, alla verifica della corrispondenza delle spese rendicontate con quelle previste e dichiarate in sede di presentazione della domanda nonché del sostenimento delle stesse in data successiva alla domanda di accesso all'agevolazione.

3. Nel caso in cui, all'esito delle valutazioni di cui al comma 2, l'importo delle spese sostenute risulti dalla documentazione contabile diverso rispetto a quello complessivo indicato in sede di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione, il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, provvede alla rideterminazione proporzionale dell'agevolazione concedibile ai sensi del comma 1 dell'art. 4. L'importo dell'agevolazione erogabile per ciascun soggetto beneficiario non può comunque essere superiore a quello determinato nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b)*.

5. L'erogazione dell'agevolazione ai soggetti beneficiari è corrisposta in un'unica soluzione dal Ministero previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 4, il Ministero provvede agli adempimenti necessari per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 10.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi dell'art. 11, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto nonché l'effettiva realizzazione dell'intervento oggetto di concessione dell'agevolazione;

b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi;

c) comunicare al Ministero ogni eventuale variazione intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di accesso all'agevolazione rispetto ai dati esposti nella predetta sede, al fine dei necessari adempimenti e delle valutazioni in merito alla perdurante sussistenza delle condizioni di agevolabilità.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti, altresì, ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti bene-

ficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-*quinquies* della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Art. 11.

Controlli

1. Il Ministero, successivamente all'erogazione dell'agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni rese dai medesimi soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione nonché di istanza di erogazione dell'agevolazione concessa.

2. Il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

Art. 12.

Revoca

1. L'agevolazione concessa è revocata dal Ministero, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:

a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;

c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 10, ovvero, in caso di variazioni di cui alla lettera *c)* del medesimo articolo, qualora la variazione risulti incompatibile con il mantenimento delle agevolazioni concesse;

d) sia riscontrato il mancato rispetto del termine di rendicontazione delle spese di cui al comma 1 dell'art. 9;

d) il soggetto beneficiario non consenta le attività di controllo di cui all'art. 11;

e) sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni per le medesime voci di spesa di cui all'art. 5, comma 3.

2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione e procede al recupero delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono versate su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all'erario.

Art. 13.

Trattamento dei dati personali

1. Nella procedura di cui all'art. 6 i dati personali sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation* - GDPR) e dalla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 14.

Invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. L'elenco degli oneri informativi, previsti ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, è reso disponibile attraverso il sito istituzionale: www.mase.gov.it

2. Ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2023

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1552

24A02437

DECRETO 12 aprile 2024.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cogoleto-Stoppani».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e, in particolare, l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

Visto l'art. 17-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, modificato dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale prevede che «con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri» che all'art. 2 dispone che «Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che all'art. 4 prevede che «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale», che individua, tra gli altri, l'area di Cogoleto – Stoppani come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 luglio 2002, recante la «Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Cogoleto – Stoppani»;

Vista la «Relazione per la deperimetrazione del S.I.N. Cogoleto – Stoppani», acquisita agli atti della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota del 4 ottobre 2023, con protocollo n. 157819, costituente la proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Cogoleto – Stoppani» (di seguito «Proposta»), costituita dai seguenti documenti:

relazione per la deperimetrazione del S.I.N.;

relazione tecnica ISPRA;

particelle catastali;

proposta di perimetrazione in *shapefile;*

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 11 marzo 2024, n. 68, che ha concluso positivamente la Conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 31 ottobre 2023, con protocollo n. 174948, avente ad oggetto la Proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Cogoleto - Stoppani», acquisita con nota del 4 ottobre 2023, con protocollo n. 157819;

Decreta:

Art. 1.

Ridefinizione del perimetro

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cogoleto – Stoppani» viene ridefinito così come riportato nella Tavola cartografica allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cogoleto – Stoppani» è conservata in originale presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e in copia conforme presso la Regione Liguria.

3. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cogoleto - Stoppani» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cogoleto - Stoppani» e non incluse nel nuovo perimetro, la Regione Liguria o l'ente delegato subentra al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le risorse pubbliche statali stanziate per il sito di bonifica di interesse nazionale «Cogoleto - Stoppani» potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito, fatte salve le risorse

già impegnate dalla regione alla data di pubblicazione del presente decreto per attività ricadenti in aree non incluse nel nuovo perimetro del SIN.

3. Ai fini della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto, con allegata cartografia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e se ne dispone la pubblicazione nel sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nell'albo pretorio del Comune di Cogoleto e nell'albo pretorio del Comune di Arenzano.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Roma, 12 aprile 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

AVVERTENZA:

Il testo del decreto e la documentazione tecnica allegata, sono stati resi disponibili al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/wp-content/uploads/2024/05/DDR_-SIN-Cogoleto.7z e sono accessibili nella sezione del portale web: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/istituzione-perimetrazione/

24A02440

DECRETO 7 maggio 2024.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Brindisi».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo», in particolare gli articoli 14 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e in particolare l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

Visto l'art. 17-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, modificato dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e, successivamente, dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale prevede che «con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri» che all'art. 2 dispone che «Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 4 prevede che «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale», in particolare l'art. 1, comma 4, che individua, tra gli altri, l'area industriale di Brindisi come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 10 gennaio 2000, recante la «Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brindisi»;

Vista la «Relazione per la deperimetrazione del S.I.N. Brindisi», acquisita agli atti della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota del 30 gennaio 2024, con protocollo n. 16607, costituente la proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Brindisi» (di seguito «proposta»), costituita dai seguenti documenti:

relazione per la deperimetrazione del S.I.N.;

relazione tecnica ISPRA;

particelle catastali;

proposta di perimetrazione in *shapefile*;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 83 dell'8 aprile 2024, che ha concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 5 febbraio 2024, con protocollo n. 21445, avente ad oggetto la proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Brindisi», acquisita con nota del 30 gennaio 2024, con protocollo n. 16607, ad eccezione delle aree agricole definite a «media e bassa criticità», che, pertanto, dovranno essere incluse nella cartografia ufficiale del nuovo perimetro del S.I.N.;

Decreta:

Art. 1.

Ridefinizione del perimetro

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Brindisi» viene ridefinito così come riportato nella tavola cartografica allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Brindisi» è conservata in originale presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica e in copia conforme presso la Regione Puglia.

3. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Brindisi» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Brindisi» e non incluse nel nuovo perimetro, la Regione Puglia o l'ente delegato subentra al Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le risorse pubbliche statali stanziate per il sito di bonifica di interesse nazionale «Brindisi» potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito, fatte salve le risorse già impegnate dalla Regione alla data di pubblicazione del presente decreto per attività ricadenti in aree non incluse nel nuovo perimetro del SIN.

3. Ai fini della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto, con allegata cartografia, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e se ne dispone la pubblicazione nel sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nell'albo pretorio del Comune di Brindisi.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Roma, 7 maggio 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

AVVERTENZA:

Il testo del decreto e la documentazione tecnica allegata, sono stati resi disponibili al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/wp-content/uploads/2024/05/DD_R_-SIN-Brindisi.7z e sono accessibili nella sezione del portale web Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica >> Istituzione e perimetrazione (mite.gov.it).

24A02439

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 2024.

Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con la finalità di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio;

Vista la modifica dell'art. 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotta dall'art. 10 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 9 agosto 2018, che prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva e che detto contenuto deve essere individuato, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con apposito decreto del Mini-

stero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013, con il quale è stato stabilito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche, applicabile agli accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta 2009 e 2010;

Tenuto conto del parere del Garante per la protezione dei dati personali del 21 novembre 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015 con il quale è stato stabilito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche, applicabile agli accertamenti relativi ai redditi dell'anno d'imposta 2011 in poi;

Visto che il citato art. 10 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 ha espressamente abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, prevedendo che le disposizioni del predetto decreto cessino di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di stabilire il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche applicabile agli accertamenti relativi ai redditi degli anni d'imposta a decorrere dal 2016;

Sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 24 aprile 2024, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679;

Decreta:

Art. 1.

Elementi indicativi di capacità di contributiva

1. Con il presente decreto è individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

2. Ai fini del presente decreto, per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche l'archivio dei rapporti di cui all'art. 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. L'elenco degli elementi di cui al periodo precedente è indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto.

3. La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria. La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato. Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.

4. Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è, altresì, determinato considerando la quota del risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in assenza di dati in anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati essenziali per conseguire uno *standard* di vita minimamente accettabile per una famiglia con determinate caratteristiche e se tali

informazioni non sono acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, si considera l'ammontare individuato dall'ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta. Tale soglia varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza rilevata dai risultati dell'indagine sulle spese delle famiglie dell'Istituto nazionale di statistica.

6. Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì, elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente.

7. In ogni caso l'ammontare delle spese risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria o acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente si considera sempre prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente sulla base degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A o sulla base delle spese desunte da studi e analisi socio-economiche di settore.

Art. 2.

Imputazione delle spese al contribuente

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

2. Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Art. 3.

Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A, che, dai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria, risultano sostenute dal contribuente;

b) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando una spesa minima presunta, ricavata dall'indagine annuale dell'ISTAT sulle spese delle famiglie, o tramite analisi e studi socio-economici applicati al dato certo relativo al possesso o all'utilizzo di un bene o servizio;

c) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno *standard* di vita minimamente accettabile (c.d. «Soglia di povertà assoluta») per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;

d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;

e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.

Art. 4.

Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria

1. In presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare:

a) che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;

b) che le spese attribuite hanno un diverso ammontare;

c) che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

Art. 5.

Efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2024

Il Vice Ministro: LEO

ALLEGATI

Tabella A

Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva

CONSUMI

Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per	*Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria*	*Contenuto induttivo*
alimentari e bevande	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	Valore della soglia di sussistenza della voce corrispondente individuata dall'ISTAT in assenza di dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria
abbigliamento e calzature	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	Valore della soglia di sussistenza della voce corrispondente individuata dall'ISTAT in assenza di dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria
altro	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

Abitazione		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per	*Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria*	*Contenuto induttivo*
mutuo	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
canone di locazione	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
fitto figurativo (in assenza, nel comune di residenza, di: - abitazione in proprietà, o altro diritto reale; - locazione - abitazione in uso gratuito da familiare**)**		Spesa calcolata moltiplicando il valore del fitto figurativo mensile al metro quadrato, basato sui dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (cat. A/2) * metri quadrati 75 ([1]) * numero mesi

[1] 75 metri quadrati: consistenza media delle unità abitative individuata sulla base di dati rilevati dall'Agenzia delle Entrate.

canone di leasing immobiliare	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
acqua e condominio	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento / 75 metri quadrati) * numero dei metri quadrati delle unità abitative: - detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); - detenute in locazione
manutenzione ordinaria	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	Spesa media ISTAT (per metri quadrati delle unità abitative) della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento / 75 metri quadrati) * numero dei metri quadrati delle unità abitative: - detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); - detenute in locazione - detenute in uso gratuito dal coniuge o da un familiare non fiscalmente a carico, residente nell'unità abitativa

intermediazioni immobiliari (compensi ad agenti immobiliari)	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
altro	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

Combustibili ed energia		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per	*Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria*	*Contenuto induttivo*
energia elettrica	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

gas	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
riscaldamento centralizzato	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
altro	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per	*Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria*	*Contenuto induttivo*
elettrodomestici e arredi	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

altri beni e servizi per la casa (biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni)	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
collaboratori domestici	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
altro	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

Sanità		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per	*Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria*	*Contenuto induttivo*
medicinali e visite mediche	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria[2]	

[2] Dato aggregato relativo alle spese sostenute, esposto in sede di dichiarazione dal contribuente.

altro	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria[3]	

Trasporti		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per	*Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria*	*Contenuto induttivo*
assicurazione responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
bollo (auto, moto, caravan, camper, minicar)	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

[3] Dato aggregato relativo alle spese sostenute, esposto in sede di dichiarazione dal contribuente.

<table>
<tr><td>assicurazione responsabilità civile, incendio e furto natanti, imbarcazioni e aeromobili</td><td>Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria</td><td></td></tr>
<tr><td>pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione di auto, moto, caravan, camper, minicar</td><td>Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria</td><td>(Spesa media ISTAT relativa ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza / Kw medi relativi ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza, come individuati nell’allegato 1) * Kw effettivi relativi al mezzo di trasporto</td></tr>
<tr><td>pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione, riparazione, ormeggio e rimessaggio di natanti ed imbarcazioni</td><td>Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria</td><td><table>
<tr><th></th><th>a motore</th><th>a vela</th></tr>
<tr><td>4-7 metri</td><td>400 €/metro</td><td>200 €/metro</td></tr>
<tr><td>7-10 metri</td><td>700 €/metro</td><td>350 €/metro</td></tr>
<tr><td>10-14 metri</td><td>1.600 €/metro</td><td>700 €/metro</td></tr>
<tr><td>14-18 metri</td><td>3.000 €/metro</td><td>1500 €/metro</td></tr>
<tr><td>18-24 metri</td><td>5.500 €/metro</td><td>2.500 €/metro</td></tr>
<tr><td>>24</td><td>12.000 €/metro</td><td>5.500 €/metro ([4])</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

[4] Dati desunti da studi e analisi socio - economiche di settore.

<table>
<tr>
<td>pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, servizi di hangaraggio, manutenzione e riparazione di aeromobili</td>
<td>Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria</td>
<td>
<table>
<tr><td>ultraleggeri
e
alianti</td><td>4.000€</td></tr>
<tr><td rowspan="2">< 2.000 kg</td><td>Monomotore
8..000 €</td></tr>
<tr><td>Bimotore
12.000 €</td></tr>
<tr><td colspan="2">➢ 2.000 kg</td></tr>
<tr><td>motore a scoppio</td><td>30.000 €</td></tr>
<tr><td>turboelica</td><td>70.000 €</td></tr>
<tr><td>aerei a reazione</td><td>110.000 €([5])</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>tram, autobus, taxi e altri trasporti</td>
<td>Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria</td>
<td>Valore della soglia di sussistenza della voce corrispondente Tram, Taxi, etc. individuata dall’ISTAT in assenza assoluta di dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria per l’intera categoria dei trasporti</td>
</tr>
<tr>
<td>canone di leasing o noleggio di mezzi di trasporto</td>
<td>Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria</td>
<td></td>
</tr>
</table>

[5] Dati desunti da studi e analisi socio - economiche di settore.

altro	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

Comunicazioni		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per	*Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria*	*Contenuto induttivo*
acquisto apparecchi per telefonia	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
spese telefono	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

altro	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

Istruzione		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per	*Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria*	*Contenuto induttivo*
libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili per: – asili nido, – scuola per l'infanzia, – scuola primaria, – scuola secondaria, – corsi di lingue straniere, – corsi universitari, – tutoraggio, – corsi di preparazione agli esami, – scuole di specializzazione, – master	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	Valore della soglia di sussistenza della voce corrispondente individuata dall'ISTAT in assenza assoluta di dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria per l'intera categoria delle spese di istruzione
soggiorni studio all'estero	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

canoni di locazione per studenti universitari	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
altro	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

Tempo libero, cultura e giochi		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per	*Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria*	*Contenuto induttivo*
giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

abbonamenti pay-tv	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
giochi on-line	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
cavalli	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	Spesa per cavallo mantenuto in proprio: 5 euro ([6])* numero dei giorni di possesso risultanti in Anagrafe tributaria Spesa per cavallo a pensione: 10 euro ([7])* numero dei giorni di possesso risultanti in Anagrafe tributaria

[6] Dati desunti da studi e analisi socio - economiche di settore.

[7] Dati desunti da studi e analisi socio - economiche di settore.

animali domestici (comprese le spese veterinarie)	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
altro	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

Altri beni e servizi		
Elemento indicativo di capacità contributiva Spese per	*Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria*	*Contenuto induttivo*
assicurazioni danni, infortuni e malattia	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

contributi previdenziali obbligatori	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria	
barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria	
prodotti per la cura della persona	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria	Valore della soglia di sussistenza della voce corrispondente individuata dall’ISTAT in assenza assoluta di dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria per l’intera categoria delle spese di Cura della persona
centri benessere	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria	

argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
borse, valige ed altri effetti personali	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
onorari liberi professionisti	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
alberghi, pensioni e viaggi organizzati	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	
pasti e consumazioni fuori casa	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria	

assegni periodici corrisposti al coniuge	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria	
altro	Spese risultanti da dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria	

INVESTIMENTI

Elemento indicativo di capacità contributiva *Incremento patrimoniale:* ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni, risultante da dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria *per*	*Contenuto induttivo*
immobili (fabbricati e terreni)	Incremento patrimoniale, meno ammontare totale del mutuo.
beni mobili registrati (autoveicoli, caravan, motoveicoli, minicar, natanti e imbarcazioni, aeromobili)	Incremento patrimoniale, meno il finanziamento
polizze assicurative (investimento, previdenza, vita)	Incremento patrimoniale
contributi previdenziali volontari	Incremento patrimoniale

azioni obbligazioni conferimenti finanziamenti capitalizzazioni quote di partecipazione fondi d'investimento derivati certificati di deposito pronti contro termine buoni postali fruttiferi conti di deposito vincolati altri titoli di credito altri prodotti finanziari valuta estera oro numismatica filatelia	Incremento patrimoniale
oggetti d'arte o antiquariato	Incremento patrimoniale
manutenzione straordinaria delle unità abitative	Incremento patrimoniale
donazioni ed erogazioni liberali	Incremento patrimoniale
altro	Incremento patrimoniale

RISPARMIO

Risparmio (parte di reddito non utilizzata per consumi ed investimenti)	Incremento patrimoniale

SPESE PER TRASFERIMENTI

Imposte, tasse e contributi	Pagamenti effettuati nell'anno
Assegno all'ex coniuge	Pagamenti effettuati nell'anno
altro	Pagamenti effettuati nell'anno

Allegato 1

Kw medi delle tipologie di nuclei familiari, relativi ai mezzi di trasporto ([8])

KW medi della tipologia di nucleo familiare	Centro	Isole	Nord-Est	Nord-Ovest	Sud
Persona sola con meno di 35 anni	60,8	63,4	61,1	63,0	60,9
Coppia senza figli con meno di 35 anni	127,2	124,4	124,0	128,7	119,9
Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni	79,4	72,9	80,5	80,2	72,0
Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni	141,2	121,6	143,9	139,9	121,6
Persona sola con 65 anni o più	27,2	20,0	25,3	24,8	18,5
Coppia senza figli con 65 anni o più	77,2	61,4	78,5	77,4	58,3
Coppia con un figlio	157,3	138,5	156,2	156,1	138,7
Coppia con due figli	164,3	150,8	158,8	160,9	149,4
Coppia con tre o più figli	171,3	161,6	151,2	158,0	164,7
Monogenitore	95,3	90,0	89,2	93,5	88,5
Altre tipologie	150,1	144,9	133,3	138,7	150,5

[8] I Kw medi delle tipologie di nuclei familiari sono stati calcolati sulla base delle informazioni presenti al Pubblico Registro Automobilistico.

Tabella B

Tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza

TIPOLOGIA FAMIGLIA 1: Persona sola con meno di 35 anni.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_1: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_2: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_3: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_4: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 1_5: Persona sola con meno di 35 anni residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2: Coppia senza figli con meno di 35 anni.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_1: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_2: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_3: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_4: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 2_5: Coppia senza figli con meno di 35 anni residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_1: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_2: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_3: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_4: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 3_5: Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_1: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_2: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_3: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_4: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 4_5: Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5: Persona sola con 65 anni o più.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_1: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_2: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_3: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_4: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 5_5: Persona sola con 65 anni o più residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6: Coppia senza figli con 65 anni o più.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_1: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_2: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_3: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_4: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 6_5: Coppia senza figli con 65 anni o più residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7: Coppia con un figlio.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_1: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_2: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_3: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_4: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 7_5: Coppia con un figlio residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8: Coppia con due figli.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_1: Coppia con due figli residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_2: Coppia con due figli residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_3: Coppia con due figli residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_4: Coppia con due figli residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 8_5: Coppia con due figli residente nella zona geografica Isole

TIPOLOGIA FAMIGLIA 9: Coppia con tre o più figli.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_1: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_2: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_3: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_4: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 9_5: Coppia con tre o più figli residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10: Monogenitore.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_1: Monogenitore residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_2: Monogenitore residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_3: Monogenitore residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_4: Monogenitore residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 10_5: Monogenitore residente nella zona geografica Isole
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11: Altre Tipologie.
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_1: Altre Tipologie residente nella zona geografica Nord-Ovest
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_2: Altre Tipologie residente nella zona geografica Nord-Est
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_3: Altre Tipologie residente nella zona geografica Centro
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_4: Altre Tipologie residente nella zona geografica Sud
TIPOLOGIA FAMIGLIA 11_5: Altre Tipologie residente nella zona geografica Isole

24A02438

DECRETO 14 maggio 2024.

Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali Green 4,05%, con godimento 30 aprile 2024 e scadenza 30 ottobre 2037, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede che il Dipartimento del Tesoro può procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «*Green Bond*» di cui all'art. 1, comma 92 della legge n. 160 del 2019;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della

Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera *i)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 13 maggio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.657 milioni di euro;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio 2020»), ed in particolare l'art. 1, comma 92, che stabilisce che gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti *Green*, tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;

Visto l'art. 1, comma 93 della «legge di bilancio 2020», il quale, nell'istituire, ai fini dell'emissione dei *Green Bonds*, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui all'art. 1, comma 94 della stessa legge - ovvero le informazioni necessarie a certificare come «*green*» le emissioni di debito pubblico, trattandosi delle informazioni «necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92», per «assicurare il monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale» - demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2020, in cui sono disciplinate le «Modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di Stato *Green*», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della «legge di bilancio 2020», ed in particolare l'art. 2, rubricato «Competenze», il quale al comma 1 prevede che «Il Comitato opera con l'obiettivo di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di ottenere puntualmente ed inderogabilmente tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di Stato *Green*»;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Visto il quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato *green* pubblicato in data 25 febbraio 2021 (di seguito *Green Bond Framework*), redatto in conformità ai «*Green Bond Principles (GBP)*» del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua gli obiettivi ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilità, nonché le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale delle medesime, nonché la rendicontazione dell'allocazione dei proventi;

Vista la *Second Party Opinion* di febbraio 2021, valutazione indipendente rilasciata da Vigeo Eiris SAS (V.E) ai sensi della sezione 6 del suindicato *Green Bond Framework* rubricata «Valutazione indipendente del quadro di riferimento dei titoli di Stato *Green*» e pubblicata in data 25 febbraio 2021, che certifica *ex ante* la coerenza dell'approccio utilizzato nel *Green Bond Framework* con gli obiettivi ambientali perseguiti della Repubblica italiana, nonché la conformità dello stesso ai *Green Bond Principles* elaborati dall'ICMA;

Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente emissione è destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e terri-

toriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di bilancio 2020», e successive modifiche, nonché a quanto indicato nel *Green Bond Framework*;

Considerato che le dimensioni del portafoglio di spese a cui attingere per tutte le emissioni del 2024, inclusive anche della riapertura in asta del BTP *Green* 2031 nel marzo 2024, si collocano in un *range* stimato tra 11,5 e 13,5 miliardi di euro, con una ripartizione indicativa tra le sei categorie contemplate nel *Green Bond Framework* come di seguito evidenziato:

cat. 1 - Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica ~ 1%;

cat. 2 - Efficienza energetica 48% - 53%;

cat. 3 - Trasporti 27% - 33%;

cat. 4 - Prevenzione e controllo dell'inquinamento ed economia circolare 7,5% - 8,5%;

cat. 5 - Tutela dell'ambiente e della diversità biologica 6,5% - 8,5%;

cat. 6 - Ricerca 4% - 5%;

Considerato che per quel che concerne l'orizzonte temporale, il periodo considerato è rappresentato dal quadriennio comprensivo dell'anno in corso e dei tre anni precedenti, ma il peso relativo è per la maggior parte concentrato su spese sostenute nel corso del 2023 e 2024, con una distribuzione indicativa di seguito illustrata:

2021: 0,4%;

2022: 3,5% - 4,5%;

2023: 42% - 46%;

2024: 44% - 48%;

Considerato che il bacino di spese ammissibili è costruito in maniera prudenziale, includendo soltanto quelle spese di cui è possibile ottenere una rendicontazione tempestiva e completa;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 4,05% con godimento 30 aprile 2024 e scadenza 30 ottobre 2037 (di seguito «BTP *Green*»);

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., NatWest Markets N.V. e UniCredit S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di *co-lead manager*, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «*Offering Circular*» del 14 maggio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «testo unico», nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali («BTP *Green*»), con le seguenti caratteristiche:

importo: 9.000 milioni di euro;

decorrenza: 30 aprile 2024;

scadenza: 30 ottobre 2037;

tasso di interesse: 4,05% annuo, cedole nominali semestrali, con ciclo cedolare il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito, a partire dal 30 ottobre 2024;

data di regolamento: 21 maggio 2024;

dietimi d'interesse: ventuno giorni;

prezzo di emissione: 99,865;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,2% dell'importo nominale dell'emissione.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,05%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 30 ottobre 2024 e l'ultima il 30 ottobre 2037.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) - in forza dell'art. 26 del «testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 30 ottobre 2037, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP *Green*» in conformità all'«*Offering Circular*» del 14 maggio 2024.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., NatWest Markets N.V. e UniCredit S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione del 14 maggio 2024.

Ai predetti specialisti in titoli di Stato, a fronte del servizio di collocamento dell'emissione verrà corrisposta una commissione pari allo 0,2% del capitale nominale dei titoli emessi.

Art. 5.

Il giorno 21 maggio 2024 la Banca d'Italia riceverà da BNP Paribas per conto del sindacato di collocamento, l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento, unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 4,05% annuo lordo, per ventuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

Il medesimo giorno 21 maggio 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 4, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

Gli importi delle suddette commissioni saranno scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

L'onere relativo al pagamento della commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

I proventi netti saranno destinati al finanziamento delle spese *green* statali con positivo impatto ambientale come previsto dalla «legge di bilancio per il 2020» e conformemente ai criteri di cui alla sezione 4 del *Green Bond Framework*. Inoltre, le spese *green* finanziate tramite i ricavi netti contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi ambientali così come delineati dalla Tassonomia europea basata sul regolamento (UE) n. 2020/852 delle attività sostenibili e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 (OSS) enunciati nel *Green Bond Framework*.

In particolare, i proventi raccolti tramite la presente emissione saranno destinati per un pari ammontare alle spese presenti nel bilancio dello Stato per gli anni dal 2021 al 2024. Tali spese ricadono sotto le sei categorie di spesa di cui al paragrafo 3.2 del suddetto *Green Bond Framework*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A02489

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 maggio 2024.

Proroga al 31 agosto 2026 della scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria 8 e aventi come principio attivo le sostanze «Tetraborato di disodio» e «Acido borico».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco;

Viste le decisioni di esecuzione (UE) della Commissione 2024/208 del 10 gennaio 2024 e 2024/222 del 12 gennaio 2024, che posticipano la data di scadenza dell'approvazione rispettivamente delle sostanze tetra-

borato di disodio e acido borico, ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Richiamato l'art. 5(4) del regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che recita «Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare di un'autorizzazione, non siano prese decisioni in merito al rinnovo di tale autorizzazione prima della sua scadenza, l'autorità competente del caso concede un rinnovo per il periodo necessario a completare la valutazione»;

Considerato che i principi attivi «Tetraborato di disodio» e «Acido borico» sono stati iscritti nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come principi attivi ai fini del relativo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e che, conformemente all'art. 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, sono pertanto considerati approvati a norma del medesimo regolamento alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la scadenza dell'approvazione dei principi attivi «Tetraborato di disodio» e «Acido borico», ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, è posticipata al 31 agosto 2026;

Rilevato che fino al 31 agosto 2026 rimane confermata negli attuali termini l'approvazione dei principi attivi «Tetraborato di disodio» e «Acido borico» ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 8;

Ritenuto necessario, ai fini di un'applicazione uniforme della normativa unionale e di un corretto funzionamento del mercato, conformarsi alla scadenza di cui alle decisioni di esecuzione (UE) 2024/208 e 2024/222;

Ritenuto necessario, conseguentemente, posticipare la data di scadenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero della salute relative a prodotti biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 8 ed aventi come principi attivi «Tetraborato di disodio» e «Acido borico», per le quali il titolare dell'autorizzazione abbia già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio;

Decreta:

Art. 1.

È posticipata al 31 agosto 2026 la scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 8 aventi come principi attivi «Tetraborato di disodio» e «Acido borico», per le quali il titolare dell'autorizzazione abbia già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2024

Il direttore generale: IACHINO

24A02490

DECRETO 10 maggio 2024.

Proroga al 31 dicembre 2025 della scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria 14 e aventi come principio attivo la sostanza «Colecalciferolo».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco;

Richiamato l'art. 5(4) del regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che recita «Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare di un'autorizzazione, non siano prese decisioni in merito al rinnovo di tale autorizzazione prima della sua scadenza, l'autorità competente del caso concede un rinnovo per il periodo necessario a completare la valutazione»;

Considerato che il principio attivo «Colecalciferolo» è stato approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 alle condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione;

Considerato che la scadenza dell'approvazione del principio attivo «Colecalciferolo» ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 era prevista per il 30 giugno 2024;

Preso atto della decisione di esecuzione (UE) 2024/733 della Commissione del 28 febbraio 2024 che posticipa al 31 dicembre 2025 la data di scadenza dell'approvazione del principio attivo «Colecalciferolo» ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il principio attivo «Colecalciferolo» rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 alle condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione;

Ritenuto necessario, ai fini di un'applicazione uniforme della normativa unionale e di un corretto funzionamento del mercato, conformarsi alla già menzionata decisione di esecuzione in merito alla scadenza della suindicata sostanza;

Ritenuto necessario, conseguentemente, posticipare la data di scadenza delle autorizzazioni nazionali rilasciate dal Ministero della salute relative ai biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 14 ed aventi come principio attivo la sostanza «Colecalciferolo», per i quali il titolare dell'autorizzazione abbia già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio;

Decreta:

Art. 1.

È posticipata al 31 dicembre 2025 la scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 14 ed aventi come principio attivo la sostanza «Colecalciferolo», per i quali il titolare dell'autorizzazione ha già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 10 maggio 2024

Il direttore generale: IACHINO

24A02491

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 7 maggio 2024.

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2023. (Delibera n. 2/2024).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testé citate;

Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 56 del 15 marzo 2022, di ripartizione, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto di cui al capitolo 1337, che assegna, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, alla riduzione dei pedaggi la somma di euro 140.000.000;

Vista la direttiva del Ministro n. 126 dell'11 maggio 2023, con la quale, tra l'altro, è stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2024, pari a euro 148.541.587,00 per euro 2.500.000,00 per iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti e le rimanenti risorse per la copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2023 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso;

Considerato che la citata direttiva n. 126/2023 espressamente prevede che: «Il Comitato centrale utilizza, per la copertura della riduzione dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2023 dalle imprese con sede nell'Unione europea e nel Regno Unito o comunque circolanti con licenza comunitaria che effettuano autotrasporto di cose, del contenzioso pregresso e delle spese per la procedura relativa all'anno 2023, le rimanenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'annualità 2024» e che il Comitato centrale è autorizzato ad avviare, anche con la collaborazione delle società *in house* del Ministero RAM S.p.a. e SOGESID S.p.a., un bando per l'attribuzione di contributi, tra il 20% ed il 30% dell'investimento previsto e comunque stabilendo un contributo massimo per ciascun progetto ammesso, per la realizzazione e l'*upgrade* di aree di sosta sicure e protette in Italia per un importo complessivo massimo di euro 13.000.000 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino al completamento dei progetti ammessi;

Considerato che la predetta direttiva n. 126/2023 fa salva l'attribuzione alla copertura della riduzione dei pedaggi autostradali di eventuali fondi non utilizzati per interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2024, di euro 148.541.587, di euro 8.541.587 per l'anno 2025 ed euro 8.541.587 per l'anno 2026, sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato altresì, che con la predetta direttiva è stato disposto che il Comitato provveda alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie a tale scopo effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa;

Considerato che:

è disponibile ed operativo sul sito internet www.alboautotrasporto.it l'applicativo informatico Pedaggi finalizzato alla prenotazione della domanda ed espletamento della relativa procedura per il conseguimento della riduzione dei pedaggi autostradali;

che la citata procedura informatica si articola nelle seguenti fasi:

fase 1 - prenotazione della domanda;

fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda;

Considerato che, a tale fine, occorre stabilire i criteri, le modalità ed i termini per l'esperimento della predetta procedura;

Considerato che le procedure informatiche e la piattaforma utilizzate per il calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali sono gestite dal CED della Direzione generale per la motorizzazione per il tramite di apposita società e che pertanto, anche ove non espressamente indicato, predette procedure sono attuate dal CED;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori destina le risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'annualità 2024, alle finalità indicate nella direttiva del Ministro n. 126 dell'11 maggio 2023 applicando i criteri di attuazione e di ripartizione ivi parimenti indicati.

2. Le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, possono richiedere il beneficio della riduzione di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. La riduzione è commisurata al valore delle fatture ricevute o da ricevere da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi nell'anno (da ora in avanti fatturato) relative ai soli pedaggi autostradali di competenza dell'anno 2023. I suddetti soggetti hanno diritto al rimborso purché il totale delle fatture di competenza dell'anno 2023 e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00) secondo quanto indicato al punto 6.

Qualora all'interno di cooperative, consorzi o raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, che svolgono l'attività di trasporto di cose per conto terzi siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974 - dall'art. 31 all'art. 39, si ha che:

1. Il fatturato conto proprio non partecipa al raggiungimento degli scaglioni di fatturato cui alla tabella del punto 7;

2. Ciascuna impresa che effettua trasporti in conto proprio, perché abbia diritto al rimborso, deve avere costi di competenza 2023 per pedaggi autostradali, quantificati dall'insieme delle fatture relative ricevute o da ricevere, di almeno euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00).

3. In nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

4. Fermo restando il limite del 13% di cui al punto 3, i costi di cui al punto 2 sono soggetti ad una ulteriore riduzione, parimenti commisurata al volume del fatturato annuale, qualora effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti di cui al punto 6, che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le modalità indicate al punto 8.

5. Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione, ad oggi riconosciute in: Axxes S.a.s., DKV Euro Service GmbH+Co., Telepass S.p.a., Unipoltech S.p.a. Con ciascuna delle società menzionate si procede con apposita convenzione in cui ognuna di esse provvede, per la quota di competenza, sulla base degli elementi forniti dal Comitato, a fornire i dati necessari e ad effettuare le opportune elaborazioni di calcolo perché il Comitato possa determinare, per ciascun richiedente, sulla base del volume del fatturato complessivamente generato per i transiti autostradali, come rilevato tramite i sistemi di pagamento differito, l'importo della riduzione compensata da corrispondere, nonché in relazione alle riduzioni compensate calcolate, provvedere allo svolgimento delle attività necessarie per riaccreditare l'importo dovuto agli aventi diritto tramite il sistema bancario.

6. Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2022 ovvero nel corso dell'anno 2023:

a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-*bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;

c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, ovvero aventi sede in Svizzera e titolari di licenza svizzera emessa in ottemperanza all'accordo CE/Svizzera del 21 giugno 1999, ovvero aventi sede nel Regno Unito e titolari di licenza emessa in ottemperanza del regolamento CE n. 1072/2009 o comunque circolanti con licenza comunitaria;

d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, Svizzera, Regno Unito, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2023, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)*, titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2023, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

Nel caso in cui per gli istanti cui alle lettere *b)* e *c)* siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974 - dall'art. 31 all'art. 39, si rimanda al punto 2 per la determinazione del rimborso.

7. La riduzione di cui al punto 2 è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:

Fatturato (in euro)	Classe veicolo	Percentuale riduzione
200.000-400.000	Euro VI o a trazione alternativa	5
	Euro V	3
400.001-1.200.000	Euro VI o a trazione alternativa	7
	Euro V	5
1.200.001-2.500.000	Euro VI o a trazione alternativa	9
	Euro V	7
2.500.001-5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	11
	Euro V	9
Oltre 5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	13
	Euro V	11

8. L'ulteriore riduzione di cui al punto 4 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il limite del 13% di cui al punto 3.

9. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2023, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

10. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili risulti superiore alle disponibilità, il Comitato stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

11. Il fatturato annuale di cui al punto 2, a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato sulla base dell'importo dei costi per i pedaggi autostradali di cui al medesimo punto 2 di competenza dell'anno 2023.

12. L'Albo autotrasporto, attraverso le società di gestione dei pedaggi (d'ora in avanti anche: *service provider*), darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra le stesse società ed il Comitato centrale.

TITOLO II

PRESENTAZIONE DOMANDE

13. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito applicativo «Pedaggi» presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti

14. Le attività attraverso le quali l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «Pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalità indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e modalità sono di seguito definite «operazioni».

15. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:

fase 1 - prenotazione della domanda;

fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda.

È possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e firma ed invio della domanda - esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto 27, lettera *a)*, la fase 1 - prenotazione della domanda.

16. Nella fase 1 - prenotazione della domanda il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.

17. Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alle società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilasciano i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati.

18. Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 - prenotazione della domanda, di cui al punto 27, lettera *a)*, e fino all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e quindi entro e non oltre lo scadere del

termine di cui alla fase 2 - firma ed invio della domanda di cui al punto 27, lettera *b)*, il soggetto richiedente procede:

a) qualora sia una cooperativa, un consorzio, una società consortile di cui al punto 6, lettera *b)*, o un raggruppamento, di cui al punto 6, lettere *c)*, *d)* o *e)*, a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della società consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa singola afferente - direttamente o indirettamente - al richiedente stesso;

b) in relazione a ciascun veicolo indicato nella domanda, a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si ricorda che tali dati devono essere indicati sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura, in tal caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa considerando che sono ammessi, comunque, solo veicoli che circolano in Italia con licenza comunitaria;

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento» di cui alla lettera *a)* precedente, ad indicare ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilità presso la propria impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il *database* di riferimento con il quale saranno confrontati i dati inseriti nel *file* della domanda. Si raccomanda pertanto di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando che, se necessario, i dati così inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma digitale sulla domanda stessa.

19. Sui dati così acquisiti, l'applicativo informatico del portale dell'albo procede:

a) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell'Archivio nazionale dei veicoli (ANAV) presente presso il CED della motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto archivio, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo;

b) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nella domanda, alla verifica dell'esistenza nell'ANAV di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 18, lettera *a)*, la ricerca è effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese indicate nell'anagrafica del raggruppamento;

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera *b)* precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione, alla verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una dichiarazione, resa ai sensi del punto 18, lettera *c)*, del titolo in forza del quale detti veicoli sono in disponibilità del soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella domanda, fermo restando che sono ammessi solo veicoli circolanti Italia con licenza comunitaria, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nel Registro UE EUCARIS accessibile tramite il CED della motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto Registro, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo.

20. Qualora, all'esito dell'elaborazione da parte del sistema informatico del portale dell'albo dei *file* di cui al punto 18, secondo le procedure di cui al punto 18, in relazione ad una o più targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e non sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto 19, lettera *c)*, e/o risultino targhe errate o inesistenti, e/o targhe emesse da Stati non appartenenti all'Unione europea, il predetto sistema informatico restituisce al richiedente un *report* delle anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono puntualmente evidenziate. Il sistema segnala un'anomalia anche qualora, per qualunque ragione, un veicolo con targa emessa da uno Stato appartenente all'Unione europea non sia rinvenuto presso il Registro EUCARIS o non ne sia stata rilevata la classe ecologica. In tal caso, il richiedente, tramite le consuete «operazioni» deve procedere alla correzione delle citate anomalie se ritiene che il dato debba essere considerato utile ai fini del rimborso. Il processo di correzione delle anomalie, invio dei *file* modificati e/o integrati e restituzione degli esiti da parte del sistema informatizzato del portale dell'albo può ripetersi anche più di una volta e comunque fino al momento di sottoscrizione con la firma digitale della domanda ed invio della stessa, entro e non oltre lo scadere del termine della fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda, di cui al punto 27, lettera *b)*. L'albo, con riguardo alle targhe estere indicate nella domanda e di cui si è accettata l'anomalia, procederà ad un controllo a campione su trecento targhe per ciascuna classe euro, per un totale di seicento targhe, estratte a campione tra tutti gli istanti che hanno corretto le anomalie in parola, proporzionalmente alle anomalie stesse, chiedendo l'invio delle carte di circolazione. Qualora dall'esame delle carte di circolazione dovessero emergere errori, il campionamento verrà ripetuto sullo stesso numero di targhe, e così via fino a quando non saranno presenti errori significativi.

21. La fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda consiste nelle attività di inserimento dei dati della domanda nel relativo *file*, previo abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati dai fornitori dei sistemi per la riscossione differita dei pedaggi autostradali (*service provider*) a seguito della conclusione della fase 1 - prenotazione della domanda, ed esposti dal sistema informatico dell'albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» è di competenza del richiedente.

22. Il *file* della domanda, debitamente compilato ed ancora privo della firma digitale, può quindi, attraverso le opportune «operazioni», essere inviato al sistema informatizzato del portale dell'albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella domanda stessa con quelli previamente acquisiti e/o modificati nei *data-base* di riferimento, a seguito delle operazioni di cui ai punti 18 e 19. Qualora si presentino incongruenze, il sistema segnalerà le anomalie di cui al punto 20, alle quali potrà aggiungersi la casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di anomalie, l'istante dovrà procedere in relazione alle stesse come da istruzioni sub punti 18 e 19 e, se del caso, dovrà coerentemente correggere i dati inseriti nella domanda.

23. Lo scambio di *file* di cui ai punti 21 e 22 può ripetersi anche più di una volta. I dati per i quali, all'atto dell'apposizione della firma digitale, non siano state sanate o non possano essere sanate le anomalie esposte nel *report*, sono automaticamente esclusi dal calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali in parola.

24. La fase 2 su descritta si conclude con l'apposizione della firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di cui al punto 27, lettera *b)*, attraverso le seguenti attività:

a) apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona all'uopo delegata, sul documento informatico (*file access*) definitivamente compilato. A tal fine è quindi necessario che il richiedente si doti dell'apposito *kit* per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'apposizione della firma digitale con le predette modalità determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti;

b) invio del documento di cui alla lettera *a)*, debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'albo.

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente. Dall'inosservanza anche di una sola delle stesse deriva l'irricevibilità della domanda di ammissione al beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali in parola.

25. Attraverso la sottoscrizione digitale, in osservanza al regolamento UE 2016/679, l'entità istante autorizza il Comitato centrale, il CED (tramite la società che gestisce la piattaforma) e i *service provider*, al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per il riconoscimento del beneficio richiesto.

26. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema pagoPA. Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del portale dell'albo gli estremi: data di effettuazione ed identificativo. La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione della sede del soggetto richiedente.

27. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

f) fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 5 giugno 2024 e fino alle ore 14,00 del 11 giugno 2024;

g) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 24 giugno 2024 e fino alle ore 14,00 del 23 luglio 2024.

Come meglio descritto nel «manuale utente impresa», l'applicativo Pedaggi elabora i dati in maniera asincrona. Ciò comporta che il termine ultimo per l'inserimento della fase 2 cui al punto *b)* è il 22 luglio 2024, mentre il termine delle ore 14,00 del 23 luglio 2024 è valido per la sola firma ed invio della domanda.

28. L'adozione della presente delibera è stata approvata dal Comitato centrale nella seduta del 6 maggio 2024.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è applicabile a decorrere dal giorno 31 maggio 2024.

Roma, 7 maggio 2024

Il Presidente: FINOCCHI

24A02380

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 29 marzo 2024.

Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici. Integrazione dell'articolo 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2022 come modificato dall'articolo 12 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020. (Ordinanza n. 172).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Vista l'ordinanza del 20 marzo 2020, n. 95, recante «Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 giugno 2017, n. 36 dell'8 settembre 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 62 del 3 agosto 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018, nonché disposizioni in materia di livello operativo, di modalità attuative dell'art. 6, comma 2-*ter* e dell'art. 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 189 del 2016, definizione delle modalità attuative dell'art. 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 189 del 2016, e di continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici» e in particolare l'art. 13 «Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici» che prevede che «Al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da parte di soggetti pubblici o privati, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, nel quadro economico dell'intervento possono essere inseriti i relativi oneri necessari, i quali non possono essere comunque superiori al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.»;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e in particolare l'art. 12 (Modifiche e abrogazioni) con il quale si è stabilito che: «1. all'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020 sono aggiunti i seguenti commi: *a)* "2. La percentuale di cui la precedente comma è elevata al 10% per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale."; *b)* "3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli oneri strettamente necessari per la custodia e conservazione dei beni mobili e opere d'arte esistenti negli immobili pubblici danneggiati oggetto di intervento, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale". 2. Al comma 3 dell'art. 6, dell'ordinanza n. 56 del 2018 sono abrogate le parole "A tal fine:" e le successive lettere *a)* e *b)*.»;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità delle attività scolastiche e didattiche svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da parte di soggetti pubblici o privati mediante estensione della disciplina di cui al comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 come modificato con ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 ai soggetti attuatori titolari di una pluralità di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di immobili danneggiati ove al momento del sisma si svolgevano le attività scolastiche;

Ritenuto, in presenza di edifici pubblici danneggiati a uso scolastico, di dover garantire:

una migliore e più efficiente gestione delle attività scolastiche;

gli importi necessari a far fronte al prosieguo delle attività didattiche ai soggetti attuatori titolari di una pluralità di interventi di ricostruzione, riparazione e rispristino;

la definizione, anche se non in maniera esaustiva, delle attività per le quali possono essere utilizzate in maniera complessiva le risorse (*ex multis*: costruzione di immobili temporanei a uso scolastico, locazione di immobili, rifunzionalizzazione di immobili locati o di proprietà pubblica, operazioni di logistica);

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di non generare soluzioni di continuità nella ricostruzione degli edifici destinati a importanti attività pubbliche, culturali e sociali;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 marzo 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifica dell'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2022 rubricato «Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici» e dell'art. 12 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020

1. All'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 come modificato dall'art. 12 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. I soggetti attuatori titolari di una pluralità di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di edifici scolastici di cui occorre assicurare la continuità delle relative attività scolastiche, possono applicare la percentuale di cui al comma 2 alla somma complessiva dei relativi importi lavori, al fine di attuare soluzioni unitarie ottimizzandone i costi di realizzazione e gestione.

5. La somma complessiva derivante dall'applicazione del comma 4 può essere utilizzata in maniera unitaria, anche attraverso una pluralità di interventi, per la costruzione o la locazione di immobili o strutture temporanee a uso scolastico, per la rifunzionalizzazione ad uso scolastico di immobili di proprietà pubblica e, ove necessario, di immobili privati da assoggettare a locazione, per l'attrezzamento e il trasloco delle sedi scolastiche e per tutto quanto risulti necessario per assicurare la continuità delle attività scolastiche precedentemente ospitate negli immobili oggetto di tutti gli interventi di cui utilizzate le somme al comma 4.

6. Per addivenire all'accorpamento in un unico intervento delle somme di cui ai commi precedenti, i soggetti attuatori dovranno predisporre e consegnare all'USR un cronoprogramma unitario contenente le fasi di intervento e i trasferimenti della popolazione scolastica, in grado di dimostrare la fattibilità della realizzazione di un'unica struttura provvisoria e quindi la correttezza della programmazione lavori».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 29 marzo 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1200

24A02493

ORDINANZA 9 aprile 2024.

Nuove disposizioni in materia di termini di esecuzione lavori, proroghe, sospensioni e SAL nell'ambito della ricostruzione privata. Modifiche ed integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 174).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», in particolare l'art. 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il

quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Vista l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche ed integrazioni ad altre ordinanze vigenti»;

Visto, in particolare, l'art. 6 dell'ordinanza n. 126 del 2022 a mente del quale «1. I termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonché delle previsioni contrattuali, a causa delle straordinarie criticità determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di novanta giorni, su disposizione del direttore dei lavori»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata, nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 59, commi 6 e 8, del testo unico della ricostruzione privata, nel testo attualmente vigente, che stabilisce quanto segue:

«6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi. Per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro il termine è di trenta mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 7 e le cause di decadenza dal contributo»;

«8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi»;

Visto, altresì, l'art. 73, comma 4, del testo unico della ricostruzione privata, nel testo attualmente vigente, a mente del quale: «Per gli interventi di ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a euro 2.000.000,00, l'interessato può chiedere l'erogazione di un SAL straordinario, per una sola volta, in una percentuale diversa da quelle indicate al successivo art. 74, comma 2, per lavori effettivamente eseguiti, come accertati dal direttore dei lavori, fermo restando l'impegno sottoscritto dell'impresa alla prosecuzione degli stessi lavori. In tale caso lo stato di avanzamento lavori è trasmesso all'Ufficio speciale con le modalità di cui al presente articolo e il relativo importo non può superare il 90 per cento del contributo concesso. La predetta facoltà può essere esercitata durante il corso dei lavori, ma non oltre il termine previsto dal successivo comma 12, ai fini della domanda di riconoscimento dell'anticipo, qualora il richiedente intenda avvalersene»;

Ritenuto opportuno, ai fini della maggiore chiarezza interpretativa e operativa, apportare modifiche ed integrazioni alle citate disposizioni in tema di termini di esecuzione e di sospensione dei lavori, nonché in materia di c.d. SAL straordinario;

Ritenuto, altresì, di dover chiarire il rapporto – in termini di cumulabilità - tra la proroga di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 126 del 2022, con quella stabilita nella presente ordinanza in considerazione delle difficoltà riscontrate nell'esecuzione dei lavori da parte delle imprese incaricate a causa delle concomitanti scadenze dei lavori finanziati mediante l'accesso agli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che potrebbero determinare il superamento dei termini di esecuzione dei lavori, al fine di concedere una ulteriore proroga eccezionale per la conclusione degli stessi;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 28 marzo 2024, da parte dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Proroga eccezionale dei termini di esecuzione dei lavori di ricostruzione privata

1. Per i lavori di realizzazione degli interventi della ricostruzione privata in corso nell'anno 2023, i termini stabiliti per la loro ultimazione, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonché delle rispettive previsioni contrattuali, sono eccezionalmente prorogati - su disposizione del direttore dei lavori - nella misura massima di quattro mesi per i danni lievi e di otto mesi per i danni gravi, a causa delle difficoltà legate alle concomitanti scadenze dei lavori finanziati mediante l'accesso agli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

2. La proroga di cui al comma 1 è sempre cumulabile con quella prevista dall'art. 6 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022.

Art. 2.

Termini di esecuzione e di sospensione dei lavori. Modifiche all'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata

1. All'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi. Per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro il termine è di trentasei mesi; per gli interventi di importo superiore a 20 milioni di euro il termine è di quarantotto mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 7 e le cause di decadenza dal contributo.».

2. All'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi. Parimenti a quanto disposto al precedente periodo, nel caso in cui la sospensione dei lavori sia disposta dal direttore dei lavori per la sostituzione dell'impresa esecutrice a seguito della risoluzione del contratto, il periodo intercorrente tra la data di sospensione e la ripresa dei lavori successiva alla nomina della nuova impresa non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi».

Art. 3.

SAL straordinario. Modifiche all'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata

1. All'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli interventi di ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione degli immobili privati per i quali il contributo concesso, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a euro 2.000.000,00 e inferiore a 5.000.000,00, l'interessato può chiedere l'erogazione di un SAL straordinario, per una sola volta, in una percentuale diversa da quelle indicate al successivo art. 74, comma 2, per lavori effettivamente eseguiti, come accertati dal direttore dei lavori, fermo restando l'impegno sottoscritto dell'impresa alla prosecuzione degli stessi lavori. In tale caso lo stato di avanzamento lavori è trasmesso all'Ufficio speciale con le modalità di cui al presente articolo e il relativo importo non può superare il 90 per cento del contributo concesso. La predetta facoltà può essere esercitata durante il corso dei lavori, ma non oltre il termine previsto dal successivo comma 12, ai fini della domanda di riconoscimento dell'anticipo, qualora il richiedente intenda avvalersene. Per gli interventi di ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione degli immobili privati per i quali il costo ammesso a contributo, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a euro 5.000.000,00, l'interessato può chiedere l'erogazione di SAL straordinari, di importo minimo pari a 1 milione di euro, in una percentuale diversa da quelle indicate al successivo art. 74, comma 2, per lavori effettivamente eseguiti, come accertati dal direttore dei lavori, fermo restando l'impegno sottoscritto dell'impresa alla prosecuzione degli stessi lavori. In tale caso lo stato di avanzamento lavori è trasmesso all'Ufficio speciale per la ricostruzione con le modalità di cui al presente articolo e il relativo importo non può comunque superare il 90 per cento del contributo concesso. La predetta facoltà può essere esercitata più volte durante il corso dei lavori, senza tuttavia superare – cumulativamente – in termini percentuali la previsione di cui al precedente periodo.».

Art. 4.

Applicazione e decorrenza dei termini

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi connessi alla ricostruzione privata per i quali non sia ancora intervenuto il decreto di revoca del contributo concesso. I nuovi termini ivi previsti decorrono dal termine ordinario di ultimazione dei lavori, tenuto conto di eventuali proroghe o sospensioni già previste da disposizioni vigenti alla data della presente ordinanza.

Art. 5.

Modifiche ed integrazioni per novellazione del testo unico della ricostruzione privata

1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli 2 e 3 che precedono nel testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la tecnica della novellazione.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2024

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1212

24A02494

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desmopressina, «Desmopressina DOC».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 109 del 2 maggio 2024

Procedura europea n. IS/H/0508/001-006/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DESMOPRESSINA DOC le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Doc Generici s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano - Italia.

Confezioni:

60 microgrammi compresse sublinguali - 10 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975010 (in base 10) 1JMN92 (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 20 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975022 (in base 10) 1JMN9G (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975034 (in base 10) 1JMN9U (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 50 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975046 (in base 10) 1JMNB6 (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 60 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975059 (in base 10) 1JMNBM (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 90 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975061 (in base 10) 1JMNBP (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975073 (in base 10) 1JMNC1 (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 10 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975085 (in base 10) 1JMNCF (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 20 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975097 (in base 10) 1JMNCT (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975109 (in base 10) 1JMND5 (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 50 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975111 (in base 10) 1JMND7 (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 60 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975123 (in base 10) 1JMNDM (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 90 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975135 (in base 10) 1JMNDZ (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975147 (in base 10) 1JMNFC (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in flacone in HDPE - A.I.C. n. 050975150 (in base 10) 1JMNFG (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in flacone in HDPE - A.I.C. n. 050975162 (in base 10) 1JMNFU (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 10 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975174 (in base 10) 1JMNG6 (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 20 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975186 (in base 10) 1JMNGL (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975198 (in base 10) 1JMNGY (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 50 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975200 (in base 10) 1JMNH0 (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 60 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975212 (in base 10) 1JMNHD (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 90 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975224 (in base 10) 1JMNHS (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975236 (in base 10) 1JMNJ4 (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 10 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975248 (in base 10) 1JMNJJ (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 20 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975251 (in base 10) 1JMNJM (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975263 (in base 10) 1JMNJZ (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 50 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 50975275 (in base 10) 1JMNKC (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 60 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975287 (in base 10) 1JMNKR (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 90 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975299 (in base 10) 1JMNL3 (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975301 (in base 10) 1JMNL5 (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in flacone in HDPE - A.I.C. n. 050975313 (in base 10) 1JMNLK (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in flacone in HDPE - A.I.C. n. 050975325 (in base 10) 1JMNLX (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 10 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975337 (in base 10) 1JMNM9 (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 20 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975349 (in base 10) 1JMNMP (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975352 (in base 10) 1JMNMS (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 50 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975364 (in base 10) 1JMNN4 (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 60 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975376 (in base 10) 1JMNNJ (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 90 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975388 (in base 10) 1JMNNW (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975390 (in base 10) 1JMNNY (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 10 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975402 (in base 10) 1JMNPB (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 20 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975414 (in base 10) 1JMNPQ (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975426 (in base 10) 1JMNQ2 (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 50 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975438 (in base 10) 1JMNQG (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 60 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975440 (in base 10) 1JMNQJ (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 90 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975453 (in base 10) 1JMNQX (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975465 (in base 10) 1JMNR9 (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in flacone in HDPE - A.I.C. n. 050975477 (in base 10) 1JMNRP (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in flacone in HDPE - A.I.C. n. 050975489 (in base 10) 1JMNS1 (in base 32).

Principio attivo: desmopressina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Haupt Pharma Münster GmbH - Schleebrüggenkamp 15, D-48159 Münster, Germania;

Adalvo Ltd. - Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann, SGN 3000 Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

60 microgrammi compresse sublinguali - 10 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975010 (in base 10) 1JMN92 (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 10 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975085 (in base 10) 1JMNCF (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 10 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975174 (in base 10) 1JMNG6 (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 10 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975248 (in base 10) 1JMNJJ (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 10 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975337 (in base 10) 1JMNM9 (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 10 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975402 (in base 10) 1JMNPB (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975352 (in base 10) 1JMNMS (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975073 (in base 10) 1JMNC1 (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975147 (in base 10) 1JMNFC (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in flacone in HDPE - A.I.C. n. 050975162 (in base 10) 1JMNFU (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975236 (in base 10) 1JMNJ4 (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975301 (in base 10) 1JMNL5 (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in flacone in HDPE - A.I.C. n. 050975325 (in base 10) 1JMNLX (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975390 (in base 10) 1JMNNY (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975465 (in base 10) 1JMNR9 (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 100 cpr in flacone in HDPE - A.I.C. n. 050975489 (in base 10) 1JMNS1 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezioni:

60 microgrammi compresse sublinguali - 20 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975022 (in base 10) 1JMN9G (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975034 (in base 10) 1JMN9U (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 50 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975046 (in base 10) 1JMNB6 (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 60 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975059 (in base 10) 1JMNBM (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 90 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975061 (in base 10) 1JMNBP (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 20 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975097 (in base 10) 1JMNCT (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975109 (in base 10) 1JMND5 (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 50 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975111 (in base 10) 1JMND7 (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 60 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975123 (in base 10) 1JMNDM (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 90 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975135 (in base 10) 1JMNDZ (in base 32);

60 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in flacone in HDPE - A.I.C. n. 050975150 (in base 10) 1JMNFG (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 20 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975186 (in base 10) 1JMNGL (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975198 (in base 10) 1JMNGY (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 50 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975200 (in base 10) 1JMNH0 (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 60 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975212 (in base 10) 1JMNHD (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 90 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975224 (in base 10) 1JMNHS (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 20 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975251 (in base 10) 1JMNJM (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975263 (in base 10) 1JMNJZ (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 50 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 50975275 (in base 10) 1JMNKC (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 60 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975287 (in base 10) 1JMNKR (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 90 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975299 (in base 10) 1JMNL3 (in base 32);

120 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in flacone in HDPE - A.I.C. n. 050975313 (in base 10) 1JMNLK (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 20 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975349 (in base 10) 1JMNMP (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 50 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975364 (in base 10) 1JMNN4 (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 60 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975376 (in base 10) 1JMNNJ (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 90 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL - A.I.C. n. 050975388 (in base 10) 1JMNNW (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 20 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975414 (in base 10) 1JMNPQ (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975426 (in base 10) 1JMNQ2 (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 50 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975438 (in base 10) 1JMNQG (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 60 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975440 (in base 10) 1JMNQX (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 90 cpr in blister OPA/Al/PVC/PE-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050975453 (in base 10) 1JMNQX (in base 32);

240 microgrammi compresse sublinguali - 30 cpr in flacone in HDPE - A.I.C. n. 050975477 (in base 10) 1JMNRP (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 20 giugno 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02399

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di irinotecan cloridrato triidrato, «Irinotecan Glenmark».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 110 del 3 maggio 2024

Procedura europea n. NL/H/5626/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IRINOTECAN GLENMARK, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette(Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: società Glenmark Arzneimittel Gmbh., con sede legale e domicilio fiscale in Industriestr. 31, 82194, Groebenzell, Monaco, Germania.

Confezioni:

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40 mg/2 ml - A.I.C. n. 050991013 (in base 10) 1JN3X5 (in base 32);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 40 mg/2 ml - A.I.C. n. 050991025 (in base 10) 1JN3XK (in base 32);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 40 mg/2 ml - A.I.C. n. 050991037 (in base 10) 1JN3XX (in base 32);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg/5ml - A.I.C. n. 050991049 (in base 10) 1JN3Y9 (in base 32);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 100 mg/5 ml - A.I.C. n. 050991052 (in base 10) 1JN3YD (in base 32);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 mg/5 ml - A.I.C. n. 050991064 (in base 10) 1JN3YS (in base 32);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 300 mg/15 ml - A.I.C. n. 050991076 (in base 10) 1JN3Z4 (in base 32);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 500 mg/25 ml - A.I.C. n. 050991088 (in base 10) 1JN3ZJ (in base 32);

Principio attivo: Irinotecan cloridrato triidrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

APIS Labor GmbH - Resslstraße 9 - 9065 Ebenthal in Kärnten, Austria.

Classificazione ai fini della rimborsabiilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 4 gennaio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02400

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Dr. Reddy's».

Con la determina n. aRM - 74/2024 - 2551 del 14 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Dr. Reddy's S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VORICONAZOLO DR REDDY'S;

confezione: 044642015;

descrizione: «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02499

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 30 aprile 2024 con decorrenza della validità dal 1° luglio 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Rachel Clare White, Console generale d'Australia in Milano.

24A02460

Rilascio di *exequatur*

In data 7 maggio 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Afif Traouli, Console della Repubblica tunisina in Bologna.

24A02461

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifica all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109/2020

Con ordinanza n. 171 del 29 marzo 2024, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 19 aprile 2024 al numero 1112, avente ad oggetto «Modifica dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020», è stato modificato l'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020.

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

24A02495

Modifiche agli articoli 1, 3 e 4, nonché agli allegati A e B dell'ordinanza n. 137/2023

Con ordinanza n. 173 del 29 marzo 2024, registrata da parte dell'ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 2 maggio 2024 al numero 1291, avente ad oggetto «Modifiche agli articoli 1, 3 e 4, nonché agli allegati A e B dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante "Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022", e degli allegati A e B dell'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante "Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo", sono stati modificati gli articoli nn. 1, 3 e 4 nonché ulteriormente modificati gli allegati A e B dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 e gli allegati A e B dell'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022.

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link* https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

24A02496

Modifica all'allegato 2 dell'ordinanza n. 66/PNC del 23 novembre 2023

Con ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 6 maggio 2024 al numero 1311, avente ad oggetto «Modifiche all'allegato 2 dell'ordinanza n. 66/PNC del 23 novembre 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. "Submisure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR - modifica dell'ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e modalità di attuazione degli interventi"», l'elenco dei beneficiari e le relative percentuali di contributo del contributo del bando CER per le aree colpite dal sisma 2009 e 2016 di cui all'allegato 2 all'ordinanza n. 66 del 23 novembre 2023, è da intendersi sostituito dall'allegato 1 alla presente ordinanza.

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A02497

Modifica degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 49/PNC del 29 aprile 2023

Con ordinanza n. 90 PNC del 29 marzo 2024, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 22 aprile 2024 al numero 1141, avente ad oggetto «Ulteriori modifiche degli Allegati 1 e 2 all'ordinanza n. 49 del 29 aprile 2023 ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. "Approvazione degli Elenchi di interventi di cui all'Allegato n. 1, articolo 9, comma 4, e articolo 9, comma 6, dell'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, 'BANDO B1.3.A' 'Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative microimprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)' del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza"», gli allegati 1 e 2 all'ordinanza n. 49 del 2023, contenenti le graduatorie delle procedure a sportello Cratere 2009 e Cratere 2016, nonché delle procedure a graduatoria Cratere 2009 e Cratere 2016, sono da intendersi sostituiti rispettivamente dall'allegato 1 - procedura a sportello, e dall'allegato 2 - procedura a graduatoria, alla presente ordinanza.

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al *link*:

https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/

24A02498

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-116) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C